



Comune di Belvedere M.mo

Provincia di Cosenza

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. 39 <i>delib.</i>	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO MARTORELLI FORTUNATO C/COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO - NOMINA LEGALE =
data 04/04/2016	
N. <i>SPEDIZIONE prot. gen.</i>	
data	

L'anno duemila **2016**, il giorno **4** del mese di **APRILE**
alle ore **17,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
1)	GRANATA Enrico - Sindaco	SI	
2)	IMPIERI Francesca - Assessore	SI	
3)	SPINELLI Vincenzo - »	SI	
4)	LIPORACE Marco - »	SI	
5)	FILICETTI Maria Rachele - »	-	SI
TOTALE		4	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco**
Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor **Dr. Giancarlo Sirimarco**

LA GIUNTA COMUNALE

Il Presidente, sottopone alla Giunta, perché venga approvata e deliberata la seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'atto di citazione in appello, presentato dal Sig. Martorelli Fortunato, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ernesto Biondo, del foro di Paola, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificata ai legali di questo Ente, in 22/10/2015 con il quale chiede la riforma della sentenza n. 135/2015 del Tribunale di Paola – depositata il 3/02/2015;

RILEVATO che le motivazioni poste a base dell'atto non appaiono fondate su corretti presupposti giuridici, né di fatto né di diritto, nonché dei rilievi che saranno individuati e sollevati dal difensore dell'Ente nominato con il presente atto;

VISTO che la costituzione in giudizio avverso il ricorso in oggetto ha carattere di urgenza dettato dalla data dell'udienza già fissata per il 25/02/2016;

RAVVISATA la necessità, l'indifferibilità e l'urgenza di della costituzione in giudizio al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze processuali ai sensi di legge;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n°2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio di cui sopra e di nominare l'Avv.to Egidio Rogati, del Foro di Paola, con studio legale in Belvedere Marittimo, per la difesa delle ragioni del Comune davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, già difensore dell'Ente nel primo giudizio;

DATO ATTO che con apposita determina dell'Ufficio Amministrativo si procederà ad assumere impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Finanziario ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RESISTERE all'atto di citazione in appello, nel giudizio presentato dal Sig. Martorelli Fortunato, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ernesto Biondo, del foro di Paola, contro il Comune di Belvedere Marittimo, notificata ai legali di questo Ente, con il quale chiede la riforma della sentenza n. 135/2015 del Tribunale di Paola – depositata il 3/02/2015;

DI INCARICARE per la difesa delle ragioni del Comune l'Avv.to Egidio Rogati, del Foro di Paola, con studio legale in Belvedere Marittimo; già difensore nel primo giudizio;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al professionista incaricato;

DI PRECISARE che l'incarico comporterà assunzione di impegno di spesa di €. 1.000,00 omnia comprensiva a copertura dell'intera fase di secondo grado (escluse nuove costituzioni in eventuali ricorsi per motivi aggiunti);

DI PRECISARE, altresì, che la spesa di cui sopra non rientra nei limiti di cui all'art. 163, c. 3, del D.lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa urgente, non procrastinabile e non frazionabile in dodicesimi, visto che il deposito delle memorie e della presente deliberazione di costituzione dovrà avvenire urgentemente;

DI DEMANDARE alla competenza del Responsabile Amministrativo dell'atto impegno di spesa per l'anticipazione, in acconto, a favore del professionista incaricato, delle spese legali;

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito istituzionale del Comune e sul link Amministrazione Trasparente;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI FAVOREVOLI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Procura alle liti

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

ATTO DI APPELLO

PER

Il Sig. Martorelli Fortunato , nato a Cetraro il 01.05.1994, CF.MRTFTN94E01C588B, residente a Belvedere M. in Via G.Fiorillo 61, rappresentato e difeso per gli effetti di procura a margine del presente atto dell'Avv. **Ernesto Biondo** CF **BNDRST56S27D828F** pec avv.ebiondo@pec.giuffre.it , unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. **Ernesto Magorno** CF **MGR RST 61H 21D 289W** .

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0982/686399 ovvero all'indirizzo di posta elettronica avv.ebiondo@pec.giuffre.it e altresì all'indirizzo avv.ernestomagorno@pec.giuffre.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 Febbraio 2005, n. 68

CONTRO

Comune di Belvedere M.mo in persona del Sindaco p.t. con sede in Via Maggiore Mistorni rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Rogati in Belvedere Marittimo alla via C.so Europa n. 49 dove è elettivamente domiciliato ;

AVVERSO

Nomino quale miei difensori e procuratori speciali in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, gli Avv. **Ernesto Magorno** e **Ernesto Biondo** del Foro di Paola (CS), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato dei suddetti legali. Eleggo domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. **Ernesto Magorno** sito in Diamante (CS) alla via Benedetto Croce n. 36/L. Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Fortunato Martorelli

E' vera la firma

Avv. **Ernesto Magorno**

Avv. **Ernesto Biondo**

La sentenza n. 135/2015, emessa dal Tribunale ordinario di Paola il 02.02.2015, depositata il 03.02.2015.

PREMESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, e iscritto a ruolo il 25.07.2006 presso il Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea, con il numero di R.g. 100291/2006, i Sig.ri Martorelli Temistocle (CF. MRTTST63L10A773Y) e Vilardi Francesca (CF.VLRFNC64M56A7730), nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Martorelli Fortunato, convenivano in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t. al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti dal loro figlio minore Martorelli Fortunato a causa di una caduta di quest'ultimo, avvenuta allorché questi in data 23.09.2005, all'uscita di scuola, percorreva una rampa di scale di proprietà comunale priva di adeguate finiture e di manutenzione.

Gli attori sostenevano, che la caduta del minore avveniva per l'assoluto degrado della scala, evincibile dalle foto dello stato dei luoghi che producevano.

Gli attori deducevano che lo stesso minore aveva riportato danni per "trauma distorsivo delle caviglia dx, distacco parcellare post-traumatico dell'apice del malleolo esterno, tumefazione dei tessuti molli periarticolari con conseguente danno biologico pari al 3%

26 gg. Di inabilità totale e e 21 gg. Di inabilità parziale".

Sostenevano , quindi , i genitori del minore , la sussistenza di responsabilità in capo all'ente convenuto , per inadempimento agli obblighi di manutenzione e di custodia della scala in cemento dove si era verificato l'infortunio e chiedevano quindi, nella loro qualità di genitori esercenti la potestà , il risarcimento del danno biologico subito dal minore. Veniva , pertanto , sostenuto da parte attrice, la responsabilità del Comune di Belvedere Marittimo ex art. 2043-2051 c.c., ciò in quanto il luogo ove accadde il sinistro era sotto la diretta custodia dell'amministrazione comunale che ne rispondeva per omessa vigilanza e manutenzione ex art. 5 r.d. 15.11.1923 n.2506, sia in quanto la situazione di pericolo non era in alcun modo segnalata in modo da poter prevenire possibili infortuni ai passanti.

Si costituiva in giudizio il Comune di Belvedere Marittimo il quale preliminarmente chiedeva di essere autorizzato alla chiamata del terzo Ministero della Pubblica Istruzione, istanza che veniva accolta nei termini di legge .

Si costituiva quindi il Ministero il quale eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, per essere avvenuto l'episodio fuori dai confini della scuola e su suolo di proprietà comunale.

Espletata la trattazione e la fase istruttoria nella quale venivano prodotte prove documentali fotografiche riportanti lo stato dei luoghi teatro del sinistro , e

assunta prova testimoniale richiesta veniva ammessa e redatta C.T.U medica .

Il CTU valutava il danno riportato dal minore in 25 giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%, 25 giorni di inabilità temporale parziale al 50% e danno biologico nella misura del 3%.

Precisate le conclusioni e trattenuta la causa in decisione , veniva quindi emessa in data 02.02.2015 la sentenza n.135/2015, con la quale il Giudice di primo grado rigettava la domanda di parte attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite, in complessivi €1.800,00 oltre iva e c.p.a nonché al pagamento integrale delle spese occorse per l'espletamento della CTU.

Avverso tale decisione, ingiusta ed illegittima, il sig. Martorelli Fortunato, nel frattempo divenuto maggiorenne propone appello per i seguenti

MOTIVI

1)- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051c.c.

2)Violazione e/o falsa applicazione dell'art. art.2053 c.c.

3)Violazione e/o falsa applicazione dell'art. art.2043 c.c. - erroneità - difetto di motivazione

4)Violazione dell'art. 115 c.p.c.

5)Violazione dell'art. 92 c.p.c.

1.Sulla Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051c.c.

La sentenza impugnata si censura in quanto emessa in violazione dell'art. 2051 c.c. o comunque con falsa

applicazione della stesso laddove il giudice di prime cure sostiene che "orbene deve rilevarsi che il mero stato di degrado della scala escludono una responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 , atteso che appare configurabile il caso fortuito derivante dal comportamento dell'utente medesimo , non essendo stato dedotto un repentino mutamento dello stato dei luoghi "

Sul punto si osserva infatti che come evidenziato già di fronte al Giudice di prime cure , nell'esaminare il caso in esame si è sostenuta con fermezza la responsabilità oggettiva del Comune di Belvedere Marittimo ,ciò in quanto, seguendo il disposto dell'art.2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cose che ha in custodia qualora queste cagionino ad altri un danno ingiusto.

Nel caso di specie evidente è il nesso di causalità che ha determinato l'evento lesivo , ove la caduta del minore è avvenuta per effetto dell'intrinseca pericolosità della rampa di scala che veniva a trovarsi in un pessimo stato di manutenzione , essendo la stessa allo stato grezzo , incompleta nelle finiture e addirittura con alcuni gradini rotti . Il Comune del resto , in quanto custode e ben essendo a conoscenza che ogni giorno quel tratto veniva utilizzato e quindi percorso da molti alunni di scuola elementare in quanto punto di collegamento tra la scuola e il paese, aveva l'obbligo di controllare i rischi inerenti alla scala al fine di tutelare l'incolumità fisica dei passanti e , in particolare dei minori frequentanti l'istituto scolastico.

Ciò è ancor più vero se si considera che la norma di cui all'art.2051 c.c. viene a trovare applicazione anche qualora vi siano agenti che ne alterino la qualità in senso negativo, nel caso *de quo*, così come rilevato dalle prove documentali espletate nell'istruttoria di primo grado, è certamente presente per l'incompletezza dell'opera che ha creato situazioni di pericolo le quali non sono state in alcun modo rimosse o segnalate, del resto secondo l'interpretazione prevalente anche le cose "inerti" e prive di un loro dinamismo intrinseco possono essere idonee in concorso con altri fattori a causare danni. D'altra parte, erra il giudice di prime cure laddove riconduce il fatto nell'alveo del caso fortuito in quanto *"non dedotto un repentino mutamento dello stato dei luoghi"* poiché non ha tenuto conto di due fattori:

- a) che il fatto riguardava un minore dal quale non si può pretendere la pari diligenza di un adulto ;
- b) che alla uscita di scuola , stante la numerosa presenza degli scolari normalmente in file non sempre ordinate , la presenza degli stessi alunni l'uno vicino all'altro impediva di focalizzare la posizione dei singoli passi , inducendo gli stessi a presumere l'esistenza di regolari gradini , con conseguente relativa insidia ;

Il giudice di primo grado , pertanto non avrebbe dovuto ritenere sussistente il caso fortuito e , in applicazione dell'art. 2051 c.c. ritenere la responsabilità dell'ente convenuto e per l'effetto accogliere al domanda attorea .

2. Sulla Violazione e/o falsa applicazione dell'art. art.2053 c.c.

La decisione è stata emessa altresì in violazione o falsa applicazione dell'art. 2053 c.c. attesa la responsabilità del Comune per difetto di manutenzione ex art.2053 c.c. per non aver messo in sicurezza i gradini della scala né aver in alcun modo evidenziato il pericolo ai propri cittadini, difetto ancor più grave se si considera che tale struttura veniva utilizzata giornalmente dai minori all'uscita di scuola per raggiungere il centro del paese.

IL giudice di primo grado , pertanto , avrebbe dovuto anche in applicazione della suddetta norma ritenere sussistente la responsabilità dell'Ente convenuto e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni .

3. Sulla Violazione e/o falsa applicazione dell'art. art.2043 c.c. - erroneità - difetto di motivazione

Si censura la sentenza impugnata per violazione e /o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che :

"alla stregua delle emergenze istruttorie che precedono , deve altresì escludersi anche la configurabilità di un'insidia ai sensi dell'art. 2043 c.c. ; invero non può ritenersi configurabile l'insidia sic et simpliciter dal mero stato di degrado della scala medesima soprattutto in virtù della considerazione che il minore percorreva quotidianamente la scala per recarsi a scuola , di talchè se ne deve dedurre che lo stato della scala in assenza di circostanza sopravvenuta , non dedotta era conosciuta e prevedibile dallo stesso . Pertanto , come sopra detto , in assenza dell'esistenza di una insidia non può ritenersi che

la mera irregolarità costituisca di per se pericolo con la derivante conseguenza che la domanda formulata , nell'interesse di parte attrice deve essere rigettata "

Sul punto si osserva , infatti che , l'assunto del Tribunale , oltre che operare una ricostruzione dei fatti errata , si appalesa con difetto ed errata motivazione laddove sostiene che il gradino lesionato che ha causato la caduta non costituirebbe insidia . Il giudice di prime cure , nella sua decisione ha ricostruito il fatto , come se il minore all'uscita da scuola fosse stato da solo , così come alla entrata

Egli , invece avrebbe dovuto tener conto che la entrata di una scolaresca , così come l'uscita (come nel caso di specie) la presenza degli altri alunni mentre camminano verso giù , impedisce una visione completa della scalinata , verificandosi così nella dinamica e in quel contesto il fenomeno dell'insidia . D'altra parte sul punto si osserva che L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la

relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata.

Cass. civ., Sez. III, 04/10/2013, n. 22755

Il principio della s. C. si attaglia al caso di specie, essendo la scalinata assimilabile a strada di passaggio, nella quale l'Ente avrebbe dovuto oltre a provvedere alla manutenzione, (riparazione, completamento delle rifiniture e/o sostituzione del gradino rotto) avrebbe dovuto segnalare il relativo pericolo, provvedendo al relativo transennamento.

L'omissione della riparazione e /o della segnalazione ha causato un danno ingiusto al minore che l'Ente è tenuto a risarcire ex art. 2043 c.c. .

Il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 2043 c.c., riconoscere il comportamento illecito del comune convenuto e condannarlo al pagamento dei danni come richiesti da parte attrice.

4. Sulla Violazione dell'art. 115 c.p.c.

Si censura la sentenza appellata, nella parte in cui il giudice ha ritenuto che "atteso che alla stregua delle emergenze istruttorie che precedono deve altresì escludersi anche la configurabilità di una insidia ai sensi dell'art. 2043 c.c. " l'assunto risulta essere in violazione dell'art. 115 c.p.c., non avendo il giudice posto a fondamento della sua decisione le prove esistenti in atti e in particolare **delle foto rappresentanti lo stato dei luoghi**

Bastava osservare , infatti , le foto in atti nel fascicolo di parte attrice , per rilevare come la scala fosse in stato di mancato completamento della stessa, essendo priva dei normali rivestimenti che le rendono agibili . Inoltre , la particolare colorazione del cemento e la breccia allo stato grezzo in essa incorporata , rendono poco percettibile all'occhio l'irregolarità ossia la rottura del gradino a stento percepibile nella **terza e quarta foto allegata costituendo tale circostanza vera e propria insidia**

Il giudice di primo grado , non ha tenuto in adeguata considerazione neanche le risultanze delle prove orali dalla quali si evince che il teste Scoglio tra le altre circostanze , nell'ultima ha precisato che "non so se il ragazzo correva . Erano ammucchiati tanti ragazzi insieme . Posso riferire che è caduto negli ultimi scalini " . detta deposizione il Giudice avrebbe dovuto dedurre e rilevare che lo stato di dinamica di gruppo dei ragazzi mentre uscivano impediva la visione e la percezione del pericolo del gradino rotto , che come si evince dalle foto è il penultimo nella scala .

Di conseguenza , avrebbe dovuto ritenere sussistente l'insidia e di conseguenza la responsabilità , in capo all'Ente convenuto e pertanto condannarlo ai sensi dell'art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni richiesti .

D'altra parte si osserva che Nel giudizio di merito di primo grado gli attori hanno pienamente dimostrato quanto richiesto in materia di onere della prova, ciò è

prove documentali (fotografiche), attraverso le audizioni dei testi e l'espletamento della C.T.U medica che ha confermato il nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi del danno occorso al minore. Tale onere del resto risulta essere pienamente assolto considerando anche solo che l'evento della caduta si è prodotta come logica conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della cosa, nell'ambito della sua normale utilizzazione, non necessitando la prova in positivo che la caduta fosse proprio avvenuta "da uno dei gradini deteriorati". Ancor di più non è certamente configurabile all'accaduto il caso fortuito, quest'ultimo derivante dal comportamento dell'utente così come prospettato dal giudicante nella sentenza di primo grado, ciò in quanto il minore ha adottato nell'utilizzo della scala l'uso comune che ne faceva giornalmente, invero, anche i testi escussi non hanno riferito in alcuna circostanza che il Sig. Martorello abbia tenuto una condotta negligente o una utilizzazione della cosa non conforme all'uso della sua specifica destinazione. Del resto sia dalle prove fotografiche prodotte che dai riferimenti testimoniali si riesce a cogliere in modo palese la pericolosità dell'insidia riflessa nella presenza delle notevoli anomalie strutturali nei gradini della scala che facilmente avrebbero potuto condurre a perdere l'equilibrio provocando una caduta, ciò porta senza dubbio a determinare la non prevedibilità soggettiva del pericolo da parte del minore che nella sua condotta non può certamente avere l'accortezza e la diligenza propria di un adulto.

minore che nella sua condotta non può certamente avere l'accortezza e la diligenza propria di un adulto.

Risulta essere pertanto acclarato il nesso causale fra il danno subito dal minore e la cosa in custodia, questo riconducibile dunque alla presenza dell'insidia originata dall'anomalia sopravvenuta nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa, la quale non è stata oggetto di manutenzione adeguata a evitare il verificarsi del sinistro de quo.

Parte attrice ha dunque pienamente assolto all'onere probatorio con riguardo sia all'ipotesi dell'insidia/trabocchetto sia quanto al nesso causale tra le condizioni della scala e il danno subito, ciò conferma la responsabilità dell'amministrazione, che avrebbe avuto il dovere di provvedere alla manutenzione della scala in modo tale che essa non rappresentasse un pericolo per i minori, violando così quel principio del *neminem laedere* dovuto all'inosservanza delle norme di prudenza e diligenza nella mancata manutenzione della res (Corte di Appello di Catanzaro 2^ Civ. sent. 919/15)

Il giudice di prime cure pertanto, avrebbe dovuto accogliere la domanda e condannare il comune convenuto al risarcimento dei danni richiesti

5. Sulla Violazione dell'art. 92 c.p.c.

Si censura, altresì la sentenza nella parte in cui al punto 3) del dispositivo dispone "Condanna gli attori al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1800,00 per compensi, iva e cpa come per legge e al punto 4) dove dispone "Pone le spese occorse per l'espletamento della CTU nella

misura liquidata in corso del giudizio , a definitivo di parte attrice "

La disposizione è emessa in violazione o comunque falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. , atteso che , anche nell'ipotesi di soccombenza di parte attrice , vi erano sufficienti motivi per operare l'integrale compensazione delle spese . Nel caso di specie , infatti , la qualità delle parti che agivano per il conseguimento di un minimo risarcimento di poco più di 5000 euro , il giudice non ha esitato ad operare una condanna pari al 50 % della somma richiesta . D'altra parte , in considerazione che era palese la non regolarità della scala dove era accaduto il sinistro , avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese. Alla luce dei motivi di impugnazione la sentenza del Tribunale di primo grado è incoerente e illogica e pertanto va annullata o riformata .

Tutto ciò premesso, dedotto ed eccepito, l'appellante, così come rappresentato e difeso

CITA

IL Comune di Belvedere M.mo in persona del Sindaco p.t.
- con sede in Via Maggiore Mistorni rappresentato e difeso dall'Avv. Egidio Rogati in Belvedere Marittimo alla via C.so Europa n. 49 , presso il cui studio è elettivamente domiciliato , a comparire all'udienza del 25.02.2016, dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro , giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'invito a costituirsi almeno 20 giorni prima della suindicata udienza ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., e che

in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa, in riforma la sentenza appellata accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Belvedere Marittimo, in relazione ai danni subiti dall'attore e per l'effetto, condannare il convenuto Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco P.T. al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 5.200,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del 23.09.2005 all'effettivo soddisfo.

Con condanna di parte convenuta, alla refusione delle spese di CTU di primo grado e delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c, in favore dei procuratori antistatari.

Si dichiara che il valore della causa è di euro 5.200,00 e che il contributo unificato è di euro 147,00

Diamante - Catanzaro li 22/10/2015

Avv. Ernesto Biondo

Avv. Ernesto Magorno


RELATA DI NOTIFICA

A richiesta degli avv.ti Ernesto Biondo e Avv. Ernesto Magorno io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP della Corte di Appello di Catanzaro ho
notificato copia dell'atto che precede a

Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t. e per esso al suo
procuratore costituito Avv. Avv. Egidio Rogati con studio in Belvedere
Marittimo alla via C.so Europa n. 49 ,ivi mediante spedizione a mezzo posta

02 NOV. 2015



Ufficiale Giudiziario
Dr. AUSILIO


UNEP - CATANZARO

A/O Cr. 22398

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 8,45
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 11,03
(10 % versato in modo virtuale)	

Data Richiesta 22/10/2015

Ufficio Giudiziario

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA

UFFICIO Segreteria 2° SERV.

Si esprime parere favorevole

data 04/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Danio Monte

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

data

Visto l'art. 153 comma 5° - D. L. vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa

data 04/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Reg. Enza Lanca

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giancarlo Sirimarco

IL SINDACO

Ing. Enrico Granata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 11/04/2016 al come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N..... Reg. Pub.)

Li 11/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giancarlo Sirimarco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11/04/2016

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
- È stata inserita nell'elenco in data 11/04/2016 Prot. N. 4826 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 11/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giancarlo Sirimarco